

**AVVISO COMUNE** per l'attuazione dell'accordo sottoscritto il 04 maggio 2017 in riferimento da quanto disposto dall'art.66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015 e dall'art. 8 ex D.Lgs. n. 148/2011

## **SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI**


### **PROVINCIA DI VENEZIA**

In data 21 gennaio 2019 presso la sede presso la sede dell'Ente Bilaterale Terziario della Prov. di Venezia, via Torino 151/A - Mestre Venezia si sono incontrati:

- **Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia** nella persona del Presidente Sig. Massimo Zanon, assistito dal Direttore dott.ssa Noemi Simonini, dal dott. Riccardo Germoglio, dalla dott.ssa Laura Bincoletto,
- e le Organizzazioni Sindacali:
- **Filcams-Cgil della Provincia di Venezia** nella persona del Segretario generale sig.ra Monica Zambon
- **Fisascat-Cisl della Provincia di Venezia** nella persona del Segretario generale sig. Nicola Pegoraro
- **UILTuCS Regionale Veneto** nella persona del Segretario generale sig. Luigino Boscaro

#### **Premesso che**

- In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi introducendo all'art. 66 bis del CCNL una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, determinando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;



- le Parti hanno sottoscritto in data 4 maggio 2017 l'Accordo territoriale per la Provincia di Venezia che normava i picchi di stagionalità nell'ambito del territorio;
- l'attuazione delle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, fa riferimento a quanto disposto dall'ex D.Lgs. n. 148/2011 e art.66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015
- l'economia del territorio litoraneo della Provincia di Venezia è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nel litorale sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze,
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;

**Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:**

- 1) le premesse fanno parte integrante della presente intesa territoriale;
- 2) in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che disciplinano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015 e dall'art. 8 ex D.Lgs. n. 148/2011, come località a prevalente vocazione turistica: **San Michele al Tagliamento, Portogruaro, Concordia Sagittaria, Caorle, Santo Stino di Livenza, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Quarto D'Altino, Venezia e Isole, Chioggia.**
- 3) Il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici della presente intesa, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti alla presente intesa territoriale ed inviarne copia all'Osservatorio del lavoro istituito presso L'Ente Bilaterale EBT della provincia di Venezia;

- 4) Nel territorio dei rimanenti Comuni della Città Metropolitana di Venezia e in Mestre le facoltà di cui al predetto punto 2 sono consentite previo accordo aziendale da sottoscrivere avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione istituita il 13.7. 1994.

### Ambito di applicazione


La presente intesa:

- potrà essere applicata esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
- potrà essere applicata unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l'Accordo Integrativo Provinciale del 12 aprile 2002;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della provincia di Venezia e nelle aree al punto 2) attivati dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 e dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 con variazioni in incremento e posizionamento nell'anno di un ulteriore periodo, da determinarsi in considerazione delle specifiche esigenze economico-produttive emergenti nei singoli contesti territoriali considerati, senza comunque eccedere i 9 mesi per anno solare (01.01-31.12).

La presente intesa territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31.12.2019.

Successivamente si intenderà tacitamente rinnovata per una durata annuale (01.01 - 31.12) salvo disdetta via PEC o lettera raccomandata AR con almeno tre mesi di anticipo rispetto la data di scadenza naturale.


In caso di disdetta dell'intesa, resterà in vigore in regime di prorogatio, fino a che non sia sostituito da successivo accordo sindacale.



Confcommercio Unione Venezia










Filcams CGIL



Fiscat CISL



Uiltucs UIL

